

**IL FORO  
ITALIANO**  
FONDATO NEL 1876  
DA ENRICO SCIALOJA

---

Sezione IV; decisione 21 giugno 1974, n. 452; Pres. Uccellatore, Est. Iannotta; Graziani (Avv. Martignetti) c. Min. interno (Avv. dello Stato Carafa)

Source: *Il Foro Italiano*, Vol. 98, No. 4 (APRILE 1975), pp. 101/102-105/106

Published by: Società Editrice Il Foro Italiano ARL

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23164805>

Accessed: 28-10-2020 21:30 UTC

---

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [support@jstor.org](mailto:support@jstor.org).

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

*Società Editrice Il Foro Italiano ARL* is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Il Foro Italiano*

rapporti su cui andava ad incidere e, incontrandone di illegittimi, il cui mantenimento avrebbe procurato vantaggi ad alcuni a scapito di altri, avrebbe dovuto, in ossequio al costituzionale principio di imparzialità, porre in essere determinazioni tali da evitare, con l'annullamento di un solo atto illegittimo, effetti vantaggiosi per alcuni soggetti come scaturenti per effetto di questo annullamento da altri atti illegittimi. Il richiamo alla intangibilità della clausola illegittima del bando non appare perciò fatto a proposito, perché tale intangibilità aveva riferimento, nella richiamata decisione di questa sezione, ai limiti del giudice amministrativo rispetto ai provvedimenti rimasti inoppugnabili, limiti che l'amministrazione non incontra invece nell'esercizio del potere di autotutela che per essere legittimo deve essere giusto, e quindi, una volta esercitato, prendere in esame tutti gli aspetti di illegittimità che vengono in evidenza.

Rilievo quest'ultimo che, sul punto della asserita esigenza di assicurare una parità dei funzionari delle imposte dirette promossi per esami con quelli delle dogane e delle intendenze di finanza, induce alla ulteriore considerazione, secondo cui diversa era invece la situazione dei primi rispetto a quella dei secondi, che si erano resi parti diligenti impugnando in sede giurisdizionale la loro opposizione in ruolo ai promossi per scrutinio, laddove per i ruoli delle imposte dirette i promossi per esami di ben cinque cicli di promozione non avevano ritenuto di invocare la tutela giurisdizionale per l'affermazione del loro interesse lesa dal comportamento dell'amministrazione, che si è in sostanza ad essi sostituita attesa la loro inerzia.

Fondate appaiono poi le censure sviluppate nei ricorsi 709, 711, 850, 846, 1008, 1154 sotto il terzo motivo e nei ricorsi 710, 712, 845, 853 e 1009 sotto il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della legge 22 dicembre 1957 n. 1234 e 7 luglio 1959 n. 469). Eccesso di potere (in cui sostanzialmente si deduce inapplicabilità alla specie dei principi emanati nella sentenza posta a fondamento dell'impugnato annullamento (Sez. IV n. 437 del 1960). Questa difatti aveva affermato che la soluzione della retrodatazione dei promossi per esami « non si ravvisa lesiva degli interessi dei promossi per merito comparativo ad avere una migliore sistemazione in ruolo perché nulla ha loro impedito di partecipare al concorso per esami, mentre d'altra parte non si contesta che i promossi per esami avrebbero potuto essere ammessi allo scrutinio (ove non avessero partecipato al concorso) e possedessero quindi a quelle date i requisiti di ammissibilità per la promozione ».

Ora, come esattamente sostenuto dai ricorrenti in questa sede, nella specie si verteva in una ipotesi del tutto diversa dato che essi erano già stati promossi al momento degli esami e quindi non avrebbero potuto parteciparvi, mentre per converso i partecipanti agli esami non avrebbero potuto partecipare allo scrutinio dato che in base alla legge n. 469 del 7 luglio 1959 la nomina per scrutinio poteva essere conferita: 1) agli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di procuratore; 2) agli impiegati pervenuti a detta qualifica per esami per titolo distinto espletati o in corso di espletamento, a norma dell'art. 78 d. pres. 11 gennaio 1956 n. 16; 3) agli impiegati pervenuti a detta qualifica mediante gli esami previsti dall'art. 362 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 e cioè l'esame per merito distinto o l'esame speciale di cui all'art. 365; 4) ai cosiddetti trentanovisti.

L'accoglimento delle cennate censure rende superfluo l'esame delle altre censure contenute nei vari ricorsi, che rimangono perciò assorbite.

Discende da ciò illegittimità derivata dal provvedimento di modifica dei ruoli di anzianità conseguenziale al d.m. predetto, modifica impugnata con l'ultimo dei ricorsi, quello n. 1547/73.

Tutti i ricorsi indicati in epigrafe devono perciò essere accolti e per l'effetto vanno annullati gli atti impugnati pur potendosi compensare le spese.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; decisione 21 giugno 1974, n. 452; Pres. UCCELLATORE, Est. IANNOTTA; Graziani (Avv. MARTIGNETTI) c. Min. interno (Avv. dello Stato CARAFA).

**Fascismo (sanzioni contro il) — Divieto di ricostituzione del partito fascista — Scioglimento di un movimento politico — Confisca dei suoi beni — Provvedimento ministeriale — Impugnabilità — Giurisdizione amministrativa** (Cost., art. 113; disp. trans. XII; r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 26, 31; legge 20 giugno 1952 n. 645, divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista, art. 3).

**Fascismo (sanzioni contro il) — Ricostituzione del disciolto partito fascista — Provvedimento ministeriale di scioglimento —**

**Sentenza penale — Pubblicazione del solo dispositivo — Appello — Legittimità** (Legge 20 giugno 1952 n. 645, art. 3).

**Fascismo (sanzioni contro il) — Divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista — Provvedimento ministeriale di scioglimento — Confisca dei beni — Definizione in base all'appartenenza — Legittimità** (Legge 20 giugno 1952 n. 645, art. 3).

**Fascismo (sanzioni contro il) — Ricostituzione del disciolto partito fascista — Provvedimento ministeriale di scioglimento — Estraneità del movimento disciolto al giudizio penale — Legittimità** (Legge 20 giugno 1952 n. 645, art. 3).

*È ammissibile il ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento col quale il ministro dell'interno ha disposto lo scioglimento di un movimento politico (nella specie, Ordine Nuovo), confiscandone i beni, in base al divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista. (1)*

*Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso contro il provvedimento col quale il ministro dell'interno ha disposto lo scioglimento di un movimento politico (nella specie, Ordine Nuovo), confiscandone i beni, in base al divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista. (2)*

*È legittimo il provvedimento col quale il ministro dell'interno dispone lo scioglimento di un movimento politico (nella specie, Ordine Nuovo), confiscandone i beni, anche se della sentenza penale dalla quale risulta la ricostituzione del disciolto partito fascista sia stato pubblicato il solo dispositivo e non anche la motivazione, e anche se tale sentenza sia stata appellata. (3)*

*È legittimo il provvedimento col quale il ministro dell'interno, sciolto un movimento politico (nella specie, Ordine Nuovo), in base al divieto di ricostituzione del partito fascista, ne confisca i beni, definendoli solo in relazione a tale loro appartenenza. (4)*

*È legittimo il provvedimento col quale il ministro dell'interno dispone lo scioglimento di un movimento politico (nella specie, Ordine Nuovo), anche se esso sia rimasto estraneo al giudizio penale conclusosi con la sentenza dalla quale risulta la ricostituzione del partito fascista. (5)*

La Sezione, ecc. — 1. - Infondata è la tesi, sostenuta dall'amministrazione resistente, della natura di atto politico del provvedimento impugnato. Tale tesi, prospettata per concludere nel senso del difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato (art. 31 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054), non appare suscettibile di accoglimento.

Al riguardo va rilevato che il provvedimento di scioglimento e confisca, previsto dall'art. 3 legge 20 giugno 1952 n. 645, è imputato al Governo e deliberato dal Consiglio dei ministri senza la partecipazione formalizzata o meno di altri organi di indirizzo politico.

Ora, pur non potendo negarsi che il Governo sia organo di indirizzo politico idoneo, perciò, ad emanare atti politici, sembra altresì certo che nel provvedimento in esame manca il contenuto tipico degli atti politici del tipo in esame, un atto che, come è noto, consiste essenzialmente in atti attinenti alla suprema direzione dello Stato, nel suo complesso.

Nella specie trattasi invece di un tipico provvedimento amministrativo anche se ad ispirarlo non siano mancati dei motivi politici attinenti alla sicurezza dello Stato.

A questo ordine di considerazioni si deve aggiungere che il provvedimento di scioglimento e confisca, di competenza governativa (art. 3, 1° comma, legge 20 giugno 1952 n. 645), è di natura vincolata, attesa la connessione assoluta desumibile dal testo della norma citata, tra sentenza e adozione del provvedimento medesimo.

È bensì vero che le formule della norma citata non esprimono il « dovere » del Governo di adottare il provvedimento di scioglimento. Tuttavia la formula « il ministro per l'interno ... ordina ... », usata nella norma più volte citata, non può non essere interpretata, attesa la natura imperativa delle disposizioni giuridiche, che come impositiva del dovere di scioglimento e confisca. Conclusione questa che risulta confermata dalla fonte di rango costituzionale, rappresentata dalla XII disp. trans. Cost.

Questa caratteristica dell'atto in esame induce a ribadire la tesi della assenza di politicità dell'atto stesso; infatti è indubbio che caratteristica saliente dell'atto politico è altresì la discrezionalità, suscettibile di raggiungere la massima ampiezza consentita dall'ordinamento.

Dalle suesposte considerazioni discende la irrilevanza, rispetto al presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, sollevata all'udienza

(1-5) Non constano precedenti editi.

La sentenza 16 giugno 1973 del Tribunale di Roma, in base alla quale è stato emanato il decreto ministeriale di scioglimento, è riassunta in *Foro it.*, Rep. 1973, voce *Fascismo*, n. 4.

Sulla legge 20 giugno 1952 n. 645, cfr., sotto vari profili, Corte cost. 27 febbraio 1973, n. 15, *id.*, 1973, I, 967, con nota di richiami. In dottrina, v. BARILE-DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo e il neofascismo*, voce del *Novissimo digesto*, XVI, 561 segg.

odierna dal ricorrente in riferimento agli art. 103 e 113 Cost.

2. - La tesi del difetto di giurisdizione di questo Consiglio di Stato, dedotta dalla interpretazione del ricorso in esame, non può essere accolta. Invero non è sufficiente la mera deduzione del difetto di presupposto, indispensabile in vista dell'attuazione di una competenza amministrativa, per concludere nel senso della carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

È necessario invece identificare, sulla base degli atti di causa, se si è in presenza o meno di un provvedimento amministrativo e se è identificabile una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo del ricorrente.

Nella specie in esame è da escludere la possibilità di ammettere l'esistenza di un diritto soggettivo di associazione; infatti la XII disp. trans. Cost. dispone nel senso del divieto di organizzazione di associazioni in vista della ricostituzione del partito indicato nella stessa norma costituzionale. Quest'ultima coesiste con l'art. 18 Cost. senza che le due norme si elidono, posto che la XII disp. trans. ha carattere speciale rispetto a quella generale posta dal citato art. 18.

L'una dispone un divieto, l'altra fissa un ambito di autonomia, garantita a livello costituzionale. Tuttavia la XII disp. ha ad oggetto una fattispecie, che, pur omogenea rispetto al fenomeno associativo, è peculiare rispetto a quella disciplinata in via generale dall'art. 18 Cost.

Quindi è da escludere che sia identificabile una posizione di diritto soggettivo, in quanto non si verte, com'è dato desumere peraltro dallo stesso atto introduttivo del presente giudizio, nell'ambito dell'art. 18 Cost. ma in quello della XII disp. trans. che vieta la riorganizzazione del partito fascista escludendo ogni diritto di associazione al riguardo.

D'altra parte non si potrebbe concludere diversamente sul rilievo che la parte ricorrente deduce l'assenza di una sentenza penale e quindi la carenza di potere dell'amministrazione di adottare il provvedimento di scioglimento.

Al riguardo si deve precisare che, giusta le considerazioni che saranno svolte in seguito, l'assenza della sentenza penale è da escludere e quindi si deve ammettere l'esistenza del provvedimento impugnato, che di conseguenza non è identificabile come comportamento senza potere.

3. - Nella specie in esame non è fondatamente sostenibile l'assenza giuridica della sentenza penale, che è presupposto indispensabile per l'adozione del provvedimento amministrativo di scioglimento e confisca, previsto dall'art. 3, 1° comma, legge 20 giugno 1952 n. 645. È indubbio che alla data del 23 novembre 1973, giorno di emanazione del provvedimento impugnato, non era stata ancora depositata la motivazione della sentenza 21 novembre 1973, emessa dalla Sezione I penale del Tribunale di Roma (*Foro it.*, Rep. 1973, voce *Fascismo*, n. 4).

Tale motivazione fu depositata in cancelleria il 9 febbraio 1974. Tuttavia l'assenza della motivazione, relativamente al periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della motivazione, non importa in alcun modo l'inesistenza giuridica o la nullità della sentenza penale.

Al riguardo si deve osservare che nel giudizio penale l'emissione della sentenza non coincide, quanto meno sempre e comunque, con il deposito della motivazione; infatti l'art. 472, 2° comma, cod. proc. pen. dispone che la sentenza è deliberata subito dopo il dibattimento e il dispositivo è letto nella stessa udienza; l'art. 151, 1° comma, cod. proc. pen. dispone che gli originali delle sentenze, pronunciate a seguito del dibattimento, sono depositati in cancelleria non oltre il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.

La scissione temporale tra l'emanazione della sentenza e il deposito della motivazione è prevista testualmente dall'ordinamento processuale penale vigente, che d'altra parte, in coerenza con i principi suindicati, non prevede in alcun modo una nullità speciale per tale scissione. Pertanto, attesi il disposto dell'art. 184 cod. proc. pen. e l'irriducibilità del caso di dispositivo di sentenza, privo di motivazione, ad una delle fattispecie previste dall'art. 185 cod. proc. pen. (nullità generali), non è dato identificare nullità di sorta relativamente al dispositivo nel periodo anteriore al deposito della sentenza.

Del pari è da escludere comunque l'inesistenza della sentenza penale in quanto la scissione, alla quale si è fatto cenno, è prevista dall'ordinamento processuale penale e quindi non è possibile identificare la estraneità del dispositivo, privo di motivazione, rispetto allo stesso ordinamento.

Le osservazioni indicate sopra trovano conferma nel fatto che il dispositivo, letto all'udienza penale, ha inequivocabile rilevanza; infatti l'art. 199, 1° e 3° comma, cod. proc. pen. dispone nel senso della decorrenza dei termini, per impugnare, dalla lettura del dispositivo in udienza. Circostanza quest'ultima che è confermata dall'art. 151, 3° comma, cod. proc. pen., nel testo modificato

dalla legge 18 giugno 1955 n. 517, nel quale è prevista l'ipotesi del difensore che abbia proposto impugnazione prima del deposito in cancelleria della sentenza.

L'impugnazione, proponibile anteriormente al deposito della sentenza emessa dopo il dibattimento, ha effetto sospensivo dell'efficacia della stessa sentenza (art. 205 cod. proc. pen.), mentre identico effetto non ha l'impugnazione proposta avverso la sentenza di proscioglimento (art. 576 cod. proc. pen. e 37 disp. att., approvate con r. d. 28 maggio 1931 n. 602).

Questa normativa induce a concludere nel senso della esistenza giuridica, e della rilevanza, di una sentenza penale, ancorché non ne sia stata depositata la motivazione. Altrimenti non si comprenderebbe una disciplina dell'efficacia di un atto, quale si presenta anteriormente al deposito della sentenza.

Il fatto che l'art. 457, n. 3, cod. proc. pen. commina la nullità della sentenza penale qualora difetti la motivazione non importa il superamento delle considerazioni esposte sopra.

Invero tale nullità è comminata in rapporto alla sentenza quale risulta posteriormente al deposito e non in relazione al dispositivo della sentenza, letto in udienza. Dispositivo che, giusta i rilievi suindicati, ha rilevanza giuridica. Pertanto il richiamo fatto dal ricorrente all'art. 475, n. 3, cod. proc. pen. appare inconferente posto che il provvedimento impugnato è stato emesso dopo la lettura del dispositivo della sentenza; né per altro verso con riferimento alla sentenza 21 novembre 1973-9 febbraio 1974 della Sezione I del Tribunale di Roma quale risulta posteriormente al deposito, sono state proposte censure dirette contro il provvedimento di scioglimento e confisca.

4. - I rilievi, concernenti la proposizione dell'appello avverso la sentenza indicata da ultimo, non appaiono fondati. Infatti la proposizione dell'impugnazione non importa l'irrelevanza giuridica della sentenza penale, altrimenti riuscirebbe incomprensibile il disposto dell'art. 205 cod. proc. pen. in base al quale l'impugnazione medesima ha efficacia sospensiva, salvo ipotesi particolari previste da altre norme.

Sembra esatto concludere nel senso che in tanto è possibile disciplinare l'esecuzione della sentenza in quanto questa abbia rilievo giuridico.

Per altro verso non si può dedurre dalla norma generale, posta dall'art. 205, la conseguenza della illegittimità del provvedimento di scioglimento e confisca, adottato in pendenza di impugnazione della sentenza penale. Infatti la sospensione dell'esecuzione di quest'ultima, peraltro non assoluta, attiene all'attuazione delle disposizioni emanate dal giudice penale, secondo l'interpretazione da dare all'esecuzione in base alle norme vigenti (581 segg. cod. proc. penale).

Orbene, lo scioglimento e la confisca, previsti dall'art. 3, 1° comma, legge 20 giugno 1952 n. 645, non rientrano fra queste e difatti esulano dalla competenza del giudice penale, le cui sentenze non possono quindi porre disposizioni al riguardo. Non si pone pertanto nel caso in esame un problema di sospensione dell'efficacia di eventuali precetti posti dal giudice penale con una sentenza impugnata. Questa d'altra parte, ancorché impugnata, non è priva di rilevanza essendo atto giuridicamente esistente e qualificato.

Quindi legittimamente essa funge da presupposto per l'attuazione del potere previsto dall'art. 3, 1° comma, legge 20 giugno 1952 n. 645. L'inequivocabile presenza della sentenza penale alla data del 23 novembre 1973 implica la legittimità del provvedimento impugnato sotto questo profilo, tenuto anche presente che la norma in questione non richiede, a differenza di altre, che la sentenza penale sia anche passata in giudicato o sia comunque irrevocabile.

5. - Il richiamo all'art. 7 Cost. non appare tale da determinare una conclusione diversa da quella suesposta.

Invero da un lato l'art. 27 Cost. fissa la regola di giudizio fondamentale del processo penale e non è suscettibile di estensione, quanto meno integrale, al procedimento amministrativo, quale è quello sindacato in questa sede. Inoltre non si può trascurare di osservare che il provvedimento ex art. 3, 1° comma, legge 20 giugno 1952 n. 645, non postula necessariamente una sentenza penale di condanna, essendo sufficiente la presenza di una sentenza, dalla quale risulti l'accertamento della fattispecie prevista dallo stesso art. 3, 1° comma, legge 20 giugno 1952 n. 645; accertamento che può discendere anche da una sentenza di tipo diversa da quella di condanna.

Per altro verso l'abolizione del provvedimento di scioglimento e confisca non è collegato sempre e comunque alla dichiarazione di responsabilità penale, ma all'accertamento della esistenza di un particolare tipo di organizzazione, oggetto del divieto fissato con norma costituzionale (XII disp. trans.) indipendentemente dalla comminazione di una sanzione penale.

Se è pur vero che la legge 20 giugno 1952 n. 645 commina la

pena per le persone che siano state riconosciute penalmente responsabili di attendere alla organizzazione prevista dalla stessa legge, è altrettanto vero che il divieto concernente tale organizzazione non è limitato al settore penale, ma si estende a tutto l'ambito di esistenza di tale organizzazione, giusta la citata XII disp. trans. Pertanto non si può prospettare la necessaria e costante implicazione tra condanna penale irrevocabile e provvedimento di scioglimento e confisca.

Naturalmente altro è il problema, che per ora non si pone, della sorte del provvedimento indicato da ultimo qualora la sentenza, sul cui presupposto il provvedimento stesso è stato adottato, venga riformata o cassata.

L'estraneità dell'art. 3 legge 20 giugno 1952 n. 645 all'ambito di applicazione dell'art. 27 Cost. importa l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3, sollevata dal ricorrente in rapporto al citato art. 27.

6. - Infondata è la censura in ordine all'indeterminatezza del bene oggetto della confisca. Infatti il provvedimento impugnato dispone nel senso che siano confiscati i beni del movimento politico disciolto.

In tal modo è stata identificata la classe dei beni che sono trasferiti coattivamente allo Stato; identificazione che non lascia ambito alcuno al dubbio. Naturalmente potranno sorgere questioni in merito all'individuazione del rapporto di appartenenza di singoli beni, ma tali questioni potranno essere risolte, su un piano amministrativo, dai prefetti della Repubblica incaricati dell'esecuzione del provvedimento, i quali ovviamente dovranno seguire il criterio di identificazione dei beni da confiscare, fissato nel provvedimento impugnato.

7. - Inconferente e infondata è anche la censura relativa al difetto di partecipazione dell'associazione disciolta al giudizio penale, quale responsabile civile dei danni attribuibili ai suoi componenti.

Anzitutto questo rilievo si risolve in una censura al procedimento penale, che si sarebbe svolto senza la partecipazione di tutti gli interessati. È evidente che questa censura non può trovare ingresso davanti al giudice amministrativo, cui non spetta certo sindacare la legittimità dei processi penali.

Se la stessa censura si interpreta come rivolta al provvedimento di scioglimento e confisca, in quanto illegittimo a titolo derivato, si deve osservare che non poteva spettare all'autorità amministrativa sindacare la legittimità del procedimento penale a conclusione del quale era stata emessa una sentenza rilevante, secondo le considerazioni suesposte.

La presenza di quest'ultima, esattamente constatata dall'autorità amministrativa, permetteva l'attuazione della competenza, prevista dall'art. 3, 1° comma, legge 20 giugno 1952 n. 645.

Del resto il difetto di partecipazione al giudizio penale dell'associazione disciolta non ha importato un pregiudizio per l'associazione medesima, sotto il profilo della difesa dei suoi interessi.

Infatti il provvedimento di scioglimento e confisca era impugnabile, come è stato impugnato, in sede di giurisdizione di legittimità, ove potevano dedursi tutte le censure circa eventuali illegittimità dello stesso provvedimento.

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 20 giugno 1952 n. 645, sollevate in rapporto agli art. 101 e 102, 24 e 25 Cost. sono irrilevanti, posto che nessuna censura è stata proposta con il ricorso in ordine alla pretesa attribuzione di competenze tipiche della giurisdizione al ministro dell'interno o al Consiglio dei ministri.

Del pari irrilevante è la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, sollevata in rapporto agli art. 92 segg. e 138 Cost. Infatti il ricorso in esame è privo di censure in ordine alla pretesa competenza consultiva del Consiglio dei ministri in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento e confisca, competenza consultiva che peraltro, come si è detto, nella specie non esiste essendo l'intervento del Consiglio dei ministri essenzialmente deliberativo, malgrado l'esposizione « inteso » usata dalla legge secondo la prassi.

Il fatto che una fonte di livello costituzionale, quale è la XII disp. trans. Cost. vigente abbia disposto nel senso del divieto di riorganizzare il partito, nella stessa norma previsto, rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 20 giugno 1952 n. 645, sollevata dal ricorrente in relazione agli art. 3, 18 e 49 Cost.

Del pari irrilevante è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge citata, sollevata in rapporto all'art. 43 Cost. Infatti con il ricorso in esame non è stata proposta alcuna censura in ordine alla legittimità della confisca, che non fosse quella del rapporto tra sentenza penale e provvedimento di scioglimento e confisca.

Rimane pertanto estranea alla materia del presente giudizio,

così come delimitato dal ricorso in esame, qualunque altra questione attinente alla trasferibilità coattiva dei beni del movimento disciolto.

Il ricorso pertanto deve essere respinto, unitamente alla domanda di sospensiva. Le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 17 maggio 1974, n. 5; Pres. VETRANO, Est. R. CHIEPPA; Soc. Boscoquattro (Avv. MARIANI, ROCCETTI, GOLDA PERINI, MINIERI, SORRENTINO) e Rancilio (Avv. MARIANI, GARAMPELLI GOLDA PERINI, MINIERI, SORRENTINO) c. Comune di Cesano Boscone (Avv. BASSANI, BOITANI).

**Edilizia e urbanistica — Opere abusive — Sanzione pecuniaria — Legittimità — Autorizzazione alla lottizzazione — Irrelevanza** (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 28, 32, 41; legge 6 agosto 1967 n. 765, modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 8, 13).

**Edilizia e urbanistica — Opere abusive — Sanzione pecuniaria — Costruzioni anteriori alla entrata in vigore della legge istitutiva della sanzione — Legittimità** (Legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 13).

**Edilizia e urbanistica — Opere abusive — Sanzione pecuniaria — Alternatività rispetto alla demolizione — Natura eccezionale rispetto alla demolizione** (Legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 13).

**Edilizia e urbanistica — Sanzione pecuniaria — Applicazione — Sanatoria delle opere abusive — Insussistenza** (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31; legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 10, 13).

**Edilizia e urbanistica — Ordine di demolizione — Revoca — Successiva applicazione di sanzione pecuniaria — Legittimità** (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 32; legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 13).

**Edilizia e urbanistica — Opere abusive — Conformità della costruzione alle norme urbanistiche — Sanzione pecuniaria — Legittimità — Rilascio di licenza in sanatoria — Sanzione pecuniaria — Illegittimità** (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31; legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 13).

**Edilizia e urbanistica — Opere abusive — Sanzione pecuniaria — Competenza sindacale — Legittimità** (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 32; legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 13).

**Edilizia e urbanistica — Opere abusive — Direttore dei lavori — Responsabilità — Sanzione pecuniaria — Legittimità** (Legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 10, 13).

*È legittimo il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria prevista per il caso di opere eseguite senza licenza o in contrasto con questa, nell'ipotesi di lavori effettuati sulla base di una mera prelicenza, cioè di una autorizzazione di massima del piano di lottizzazione. (1)*

*È legittima l'applicazione della sanzione pecuniaria a costruzioni iniziate o completate prima dell'entrata in vigore della c. d. legge ponte, istitutiva di detta sanzione. (2)*

*La sanzione pecuniaria non costituisce provvedimento repressivo della costruzione abusiva, ma adempie ad una funzione essenzialmente correttiva e di perequazione, per rendere indifferente per il soggetto privato (costruttore abusivo) la scelta operata dal comune in sede di valutazione urbanistico-edilizia. (3)*

*È legittima la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione o alla rimessa in pristino, irrogata per il perseguimento di specifici interessi pubblici di natura urbanistico-edilizia. (4)*

*È legittima la sanzione pecuniaria irrogata per una costruzione abusiva della quale non si possa procedere alla demolizione. (5)*

*È legittima l'applicazione della sanzione pecuniaria, dopo che, in seguito ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico, sia revocato l'ordine di demolizione in precedenza emesso. (6)*

*La sanzione pecuniaria non comporta sanatoria per le costruzioni abusive cui si riferisce. (7)*

*È legittima l'applicazione della sanzione pecuniaria, senza che il comune possa o debba accertare la compatibilità delle costruzioni con le previsioni e le norme urbanistiche vigenti, purché non sia nel frattempo intervenuta licenza in sanatoria. (8)*

*È competente il sindaco, e non il consiglio comunale, ad emanare il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria. (9)*

*È legittima l'applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti del direttore dei lavori. (10)*

(1-10) La presente decisione dell'Adunanza plenaria risolve i principali problemi in tema di sanzione pecuniaria ex art. 13 legge 6 agosto 1967 n. 765, in parte già esaminati nel parere della Sez. II 2 febbraio 1971, n. 14, *Foro it.*, 1971, III, 308, con nota di richiami.

Sulla prima massima cfr., per riferimenti, Sez. V 3 aprile 1973,